



PROVINCIA DI FERMO

Regolamento per l'idoneità ad accertare e contestare le violazioni, con sanzione amministrativa pecuniaria, in materia di trasporto pubblico locale

Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 24 del 03/05/2011

Indice:

- Art. 1 (*Oggetto*)
- Art. 2 (*Requisiti e domanda di ammissione al corso di abilitazione*)
- Art. 3 (*Corso di abilitazione*)
- Art. 4 (*Esame di abilitazione*)
- Art. 5 (*Prove di esame*)
- Art. 6 (*Convocazione per la seduta di esame*)
- Art. 7 (*Commissione per l'organizzazione dei corsi e per l'espletamento degli esami*)
- Art. 8 (*Compiti della Commissione*)
- Art. 9 (*Rilascio di attestato di partecipazione al corso*)
- Art. 10 (*Autorizzazione all'accertamento e contestazione delle violazioni*)
- Art. 11 (*Norme Transitorie*)
- Art. 12 (*Elenco provinciale dei soggetti autorizzati*)
- Art. 13 (*Pubblicazioni*)
- Art. 14 (*Entrata in vigore*)
- Art. 15 (*Disposizioni finali*)

Articolo 1

(*Oggetto*)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, le condizioni, i requisiti e le procedure per il riconoscimento dell'idoneità ad accertare e contestare, le violazioni commesse dai viaggiatori sui mezzi in servizio di trasporto pubblico locale, ai sensi della L.R. n. 12 del 26/05/2009.

Articolo 2

(*Requisiti e domanda di ammissione al corso di abilitazione*)

1. Il dipendente dell'Azienda che svolge il servizio di Trasporto Pubblico Locale nell'ambito del territorio di competenza della Provincia di Fermo, che intende conseguire l'idoneità ad accertare e contestare la mancanza o le irregolarità dei titoli di viaggio, presenta alla Provincia domanda di partecipazione al corso di abilitazione previsto dalla L.R. n. 12 del 26/05/2009; la domanda dovrà essere sottoscritta con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

A corredo della domanda l'interessato deve dimostrare, con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, (ai sensi dell'art. 46 e 47 D.P.R. n°445/2000), e in allegato ad essa la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, per il possesso dei sottoelencati requisiti minimi di partecipazione al corso di cui al presente articolo:

a) le generalità, il recapito, il telefono ed il numero di codice fiscale;

- b) il possesso della licenza della scuola dell'obbligo;
 - c) di essere dipendente di impresa esercente il trasporto pubblico locale, nell'ambito di competenza della provincia;
 - d) il godimento dei diritti civili e politici
 - e) di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione.
2. Costituiscono motivo di rigetto della domanda, la mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo stesso.

Articolo 3 *(Corso di abilitazione)*

La Provincia organizza, di norma, un corso ogni anno, della durata di 15 ore; l'avvio del corso viene preventivamente comunicato all'Azienda di trasporto pubblico che opera nel territorio, al fine di proporre la partecipazione dei propri dipendenti al corso stesso.

Il corso comprende l'insegnamento della normativa sulle sanzioni amministrative, nonché nozioni di diritto e procedura penale.

Il corso si conclude con un esame finale, con il superamento del quale la Provincia rilascia l'attestato di abilitazione.

La Provincia organizza, altresì, corsi di aggiornamento per i soggetti iscritti nell'elenco, senza esame finale e della durata massima di 10 ore.

Articolo 4 *(Esame di abilitazione)*

- 1 - Le prove d'esame consistono in una prova teorico-pratica e in una prova orale.
- 2 - Alle prove di esame è ammesso il candidato che ha partecipato ad almeno il 75% delle ore di corso;
- 3 - Le prove di esame si svolgono di norma entro 15 giorni dalla fine del corso;
- 4 - I candidati sostengono la prova teorico-pratica e la prova orale, di norma, nello stesso giorno.

Articolo 5 *(Prove di esame)*

- 1. La prova teorico-pratica, della durata di trenta minuti, verte sulla redazione del verbale per la contestazione delle violazioni ai sensi della L.R. n. 12 del 26/05/2009 e della DGR n.2264 del 28/12/2009;
- 2. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia ottenuto la votazione non inferiore a 18/30, nella prova teorico-pratica;
- 3. La prova orale verte sulle materie oggetto del corso e si intende superata se il candidato abbia ottenuto la votazione non inferiore a 18/30;
- 4. L'esame si intende superato quando la media delle valutazioni delle due prove è almeno 21/30;
- 5. Gli esiti degli esami sono pubblicati a cura della Commissione presso il Settore Trasporti della Provincia.

Articolo 6

(Convocazione per la seduta di esame)

1. Fissata la data della seduta per lo svolgimento degli esami, il Presidente della commissione convoca i candidati che hanno partecipato al corso, precisando il luogo, il giorno e l'ora in cui si svolgono gli esami.

Articolo 7

(Commissione per l'organizzazione dei corsi e per l'espletamento degli esami)

1. E' istituita apposita Commissione, preposta all'organizzazione dei corsi e all'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità ad accertare e contestare violazioni, corredate di sanzione amministrativa pecuniaria, in materia di servizio di trasporto pubblico locale.

2. La Commissione è composta da:

a) il dirigente del Settore Trasporti, o suo delegato, che la presiede;

b) il dirigente del Servizio Legale e Contenzioso o suo delegato esperto nelle materie oggetto del corso;

c) un esperto nelle materie oggetto del corso

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Settore Trasporti della Provincia.

3. La Commissione è nominata dal Dirigente del Settore Trasporti della Provincia.

4. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della Commissione stessa, che fissa il calendario delle sedute e delle prove di esame.

5. Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall'incarico.

6. La decadenza è pronunciata, su proposta del Presidente della Commissione, dal Presidente della Provincia.

7. La Commissione opera come collegio perfetto.

Ai componenti esterni della Commissione spettano il gettone di presenza ed il rimborso delle spese nella misura prevista dalle norme vigenti.

Articolo 8

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione:

a) accerta la regolarità della domanda dell'aspirante alla partecipazione al corso;

b) fissa, su proposta del Presidente, le date per l'effettuazione degli esami;

c) procede alle prove di esame e fissa i criteri di valutazione delle prove.

2. Di ogni seduta della Commissione è redatto verbale in un unico esemplare firmato da tutti i componenti.

Articolo 9

(Rilascio di attestato di partecipazione al corso)

1. Al termine dell'esame, superato con esito positivo, è rilasciato al candidato a cura e firma del dirigente del Settore Trasporti della Provincia, il relativo attestato di partecipazione al corso.

2. L'attestato è rilasciato, a richiesta, in unico esemplare, con la consegna di una marca da bollo di € 14,62 e il bollettino di avvenuto pagamento della somma di € 10,00 per spese di istruttoria, diritti segreteria e rimborso stampati, da effettuarsi al conto corrente postale numero 1630177 intestato alla

Provincia di Fermo, con la seguente causale: “*Corso per l’accertamento delle violazioni in materia di TPL*”

3. Le richieste di rilascio di duplicato dell’attestato sono eseguite solo previa presentazione di apposita denuncia di smarrimento presso l’autorità competente e previo pagamento della somma prevista al precedente comma 2.

Articolo 10

(Autorizzazione all’accertamento e contestazione delle violazioni)

Il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 6 della L.R. 12/2009 è subordinato:

- a) al superamento, con esito favorevole, del corso di abilitazione di cui all’art.3;
- b) all’accertamento, presso gli enti competenti, del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 comma 1 lettera d) ed e), alla data di superamento del corso di abilitazione di cui all’art. 3;
- c) alla consegna di due foto tessera.

All’interessato viene rilasciata la tessera identificativa che ha validità decennale.

Il rinnovo è subordinato alla partecipazione al corso di aggiornamento e al riscontro dei requisiti di cui all’art. 2 comma 1 lettera d) ed e).

Articolo 11

(Norme transitorie)

I dipendenti dell’Azienda di trasporto pubblico che operano nel territorio della nuova Provincia di Fermo, iscritti nell’elenco della Provincia di Ascoli Piceno, sono autorizzati all’accertamento nel territorio fermano previo possesso dei seguenti requisiti:

- a) la partecipazione al corso di aggiornamento organizzato dalla Provincia di Fermo;
- b) la verifica dei requisiti di cui all’art. 2 comma 1 lettera d) ed e).

Articolo 12

(Elenco provinciale dei soggetti autorizzati)

E’ istituito presso il Servizio Trasporti della Provincia, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 26.05.2009, l’elenco provinciale dei soggetti autorizzati ad accertare e contestare le violazioni, nei srevizi di Tpl, per irregolarità dei titoli di viaggio.

I casi di revoca dell’autorizzazione, per variazione e/o cessazione del rapporto di lavoro, vengono trasmessi dall’Azienda di trasporto pubblico con restituzione del tesserino identificativo e conseguente cancellazione dall’elenco Provinciale degli accertatori.

Articolo 13

(Pubblicazioni)

1. Gli esiti degli esami sono pubblicati, a cura della Commissione, presso il Settore Trasporti.
2. Copia del presente regolamento è trasmesso all’Azienda che esercita l’attività di T.P.L. nell’ambito della Provincia di Fermo.
3. Il testo del presente Regolamento è pubblicato sul sito *internet* dell’Ente.

Articolo 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di sua approvazione.

Articolo 15
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa in vigore in materia, in particolare alla L.R. n. 12 del 26/05/2009.